

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Allegato

Ufficio I

Delibera n. 243/2012

Il Consiglio nella seduta del 28/02/2012, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Agostino DEL SIGNORE;

vista la delibera n. 2225 del 13/12/2011 nella quale è stato previsto che:

alla scadenza del temine del 31 dicembre 2011, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, procederà all'esame delle posizioni dei giudici in servizio ricorrendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, a verifiche anche mediante procedura di estrazione a campione, disciplinata da specifico regolamento;

- a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa le modalità di rimozione delle situazioni di incompatibilità soggettive ed oggettive, cioè di situazioni di incompatibilità derivanti da "fatto proprio" o derivanti da "fatto altrui (rapporti di parentela, affinità, coniugio e convivenza) questo Consiglio ritiene che la rimozione delle cause di incompatibilità debba essere comunicata entro il 31 dicembre 2011 con autodichiarazione sottoscritta unitamente alla trasmissione di eventuale documentazione attestante la cessazione della cause di incompatibilità; nel caso di incompatibilità oggettiva, laddove l'incompatibilità non venga rimossa per fatto altrui (ad es. cancellazione dall'albo professionale e/o trasferimento ad altro ordine professionale dei parenti, coniuge, affine e convivente), è consentito al giudice di manifestare la volontà di rimuovere la causa di incompatibilità regolarizzando la propria posizione mediante segnalazione di disponibilità al trasferimento in altra Commissione tributaria collocata in posizione territoriale utile allo scopo.
- L'art. 4 comma 40, legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che i trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie sono deliberati dal

Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria all'esito delle procedure di interpello bandite per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali;

considerato che in tempo utile sono pervenute le segnalazioni di disponibilità al trasferimento;

tenuto conto dei posti vacanti alla data del 31/12/2011 così come risultanti da organigramma delle Commissioni;

tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito nella Legge 15/07/2011 n. 111;

APPROVA

lo schema dei trasferimenti così come da proposta della Commissione, in base alla domande pervenute, alle disponibilità dei posti vacanti al 31.12.2011, nonché a quelli derivanti dai trasferimenti medesimi.

DISPONE

che nei confronti dei giudici interessati vengano adottate delibere individuali con l'indicazione della sede di trasferimento segnalando che in caso di mancata accettazione del trasferimento verrà aperto il procedimento per l'accertamento della causa d'incompatibilità.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI